

REGOLAMENTO (CE) N. 2805/95 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 1995****che abroga il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87, nella misura necessaria per permettere l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c) nei limiti previsti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato, la differenza tra i prezzi di tali prodotti sul mercato internazionale e i prezzi comunitari può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che occorre tener conto del costo dei prodotti considerati, degli aspetti economici delle esportazioni proposte e della necessità di evitare turbative del mercato comunitario; che tuttavia, nel fissare l'importo delle restituzioni applicabili ai vini liquorosi, la differenza tra i prezzi comunitari e quelli sul mercato mondiale deve essere presa in considerazione unicamente per il vino e i mosti impiegati nella fabbricazione dei vini liquorosi, poiché essa non è riscontrabile per gli altri prodotti utilizzati allo stesso scopo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, una differenziazione della restituzione a seconda della destinazione;

considerando che l'articolo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round prevede impegni annui in materia di spese per le restituzioni all'esportazione; che l'articolo 55, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87 ha previsto il rispetto di tali impegni attraverso il rilascio di titoli di esportazione; che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CEE) n. 3388/81 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo⁽³⁾ prevede misure concrete per il rispetto dei suddetti impegni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e abroga il regolamento (CEE) n. 646/86⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 582/95⁽⁵⁾, ha fissato l'importo della restituzione applicabile a taluni prodotti per ettolitro e per grado alcolico; che è possibile stabilire il grado alcolico soltanto al momento dell'esportazione, nel quadro del certificato di analisi previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2730/95⁽⁷⁾; che di conseguenza non è possibile valutare le spese in materia di restituzioni all'esportazione in base ai titoli rilasciati e adottare quindi le misure previste dall'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1685/95;

considerando che è pertanto necessario fissare l'importo delle restituzioni all'esportazione con riferimento all'ettolitro per i vari tipi di prodotti del settore, indipendentemente dal grado alcolico; che, per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2137/93 e sopprimere alcuni paesi dall'elenco dei paesi che beneficiano di restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 55 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono fissate nell'allegato del presente regolamento.
2. Il regolamento (CEE) n. 2137/93 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 17. 3. 1995, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 284 del 28. 11. 1995, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (1)	Restituzioni (ECU/hl)
2009 60 11 2009 60 19 2009 60 51 2009 60 71 2004 30 92 2204 30 94 2204 30 96 2204 30 98	100	01	} 82,612 21,888 82,612 21,888
2204 21 79 2204 21 79 2204 21 83	120 220 120	02 e 09 02 e 09	4,782
2204 21 79 2204 21 80	180 180	02	21,217
2204 21 79 2204 21 80	180 180	09	19,854
2204 21 79 2204 21 80	280 280	02	24,84
2204 21 79 2204 21 80	280 280	09	23,244
2204 21 83 2204 21 84	180 180	02	28,98
2204 21 83 2204 21 84	180 180	09	27,118
2204 21 79	910	02 e 09	4,782
2204 21 94 2204 21 98	910	02 e 09	15,00
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 83	120	02 e 09	4,782
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	220	02 e 09	4,782
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	180	02	21,217
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	180	09	19,854
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	280	02	24,840

Codice NC	Codice prodotto	Per l'esportazione verso (*)	Restituzioni (ECU/hl)
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65 2204 29 71 2204 29 72 2204 29 75	280	09	23,244
2204 29 83 2204 29 84	180	02	28,980
2204 29 83 2204 29 84	180	09	27,118
2204 29 62 2204 29 64 2204 29 65	910	02 e 09	4,782
2204 29 94 2204 29 98	910	02 e 09	15,00

(*) Le destinazioni sono le seguenti :

- 01 — Libia — Nigeria — Camerun — Gabon ;
— Arabia Saudita — Emirati arabi uniti — India — Thailandia — Vietnam — Indonesia — Malaysia — Brunei — Singapore — Filippine — Cina — Corea del Sud — Giappone — Taiwan ;
- 02 Tutti i paesi del continente africano, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla voce 09.
- 09 Tutte le destinazioni diverse da quelle di cui alla voce 02, ad eccezione dei paesi terzi e territori seguenti :
— tutti i paesi del continente americano compresi nel regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11)
— Algeria,
— Australia,
— Bosnia-Erzegovina,
— Croazia,
— Cipro,
— Israele,
— Marocco,
— Repubbliche di Serbia e di Montenegro,
— Slovenia,
— Sudafrica,
— Svizzera,
— ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
— Tunisia,
— Turchia,
— Ungheria,
— Bulgaria,
— Romania.